

# **STUDIO VECCHI**

## **CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA**

### **PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA'**

I rapporti tra istituti di credito e clienti sono caratterizzati, da sempre, dal maggior potere contrattuale delle banche, che impongono, sovente, condizioni economiche inique, vessatorie e, talvolta, usuraie.

Lo **Studio Vecchi** – grazie ad una esperienza ultradecennale – si è specializzato nella gestione del contenzioso bancario tutelando al meglio gli interessi dei clienti di istituti di credito e fornendo ampia e professionale assistenza ai propri legali in tutte le fasi – sia stragiudiziali sia giudiziali – del contenzioso.

Il studio esegue, gratuitamente e senza impegno, una preliminare attività di analisi dei rapporti intercorsi tra banca e cliente (conti correnti, mutui, leasing, factoring, investimenti, operazioni di derivati, etc.) onde valutare l'opportunità di richiedere, in via stragiudiziale ed eventualmente giudiziale:

1. la restituzione delle maggiori competenze passive che gli istituti di credito hanno indebitamente percepito nell'ambito di rapporti di c/c. **In forza dell'orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ultimo decennio in tema di rapporti bancari, difatti, il cliente, ai sensi dell'art.2033 c.c., ha il diritto di richiedere ed ottenere la restituzione delle maggiori competenze addebitate e percepite dall'ente bancario** per effetto: *a)* dell'applicazione della capitalizzazione composta su base trimestrale degli interessi e delle ulteriori competenze addebitate nel corso del rapporto creditizio; *b)* dell'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti in forma scritta ex art.117 T.U.B. ovvero applicazione di tassi di interesse maggiori di quelli pattuiti in forma scritta; *c)* addebito di spese, oneri e commissioni di massimo scoperto non pattuite in forma scritta ex art.117 T.U.B.; *d)* illegittima applicazione del cosiddetto "gioco delle valute"; *e)* applicazione di tassi di interesse maggiori dei limiti usurai ex legge 108/1996.

2. il risarcimento per danni causati dalla improvvisa e immotivata revoca dei fidi bancari e da illegittima segnalazione in Centrale Rischi;
3. il risarcimento per perdite subite a seguito di investimenti in strumenti finanziari (titoli e prodotti derivati);
4. la restituzione degli interessi percepiti applicando tassi di interesse usurari nell'ambito dei rapporti di conto corrente e mutui.

## **LA MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Lo studio opera secondo **quattro fasi** successive.

Nella **prima fase**, viene eseguita, **in maniera del tutto GRATUITA**, una approfondita disamina della documentazione resasi disponibile, fornendo una valutazione di massima sull'opportunità di intraprendere un'azione – giudiziale o stragiudiziale – nei confronti dell'istituto di credito.

Laddove il cliente ritenesse di intraprendere l'azione, si accede – a seguito di definizione dell'onorario omnicomprensivo di tutte le successive attività – alla **seconda fase**, che prevede la predisposizione di una perizia pro-veritate ad uso interno e di una perizia ad “uso-giudiziario”.

La **terza fase** è relativa alla assistenza fornita ai legali nel corso del procedimento; assistenza che riguarda (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'analisi della documentazione prodotta dalla banca; la verifica delle eccezioni formulate dalla banca nei propri scritti; la definizione/analisi del quesito istruttorio; la collazione della documentazione tecnico-contabile da produrre in giudizio; etc.

La **quarta fase** è relativa all'assunzione di incarico di CTP nell'ambito dell'eventuale CTU che dovesse essere disposta dal tribunale adito. L'incarico viene usualmente svolto presenziando agli accessi; producendo al CTU note ex art. 194 c.p.c ed ex art. 195 c.p.c.; formulando eventuali eccezioni e rilievi

all'operato del CTU; indicando al legale gli eventuali rilievi e le istanze di integrazione alla CTU da proporre in sede di "udienza esame CTU"; notiziando sistematicamente il cliente nel corso dello svolgimento del procedimento.

L'onorario viene definito di volta in volta in considerazione della complessità dell'attività da svolgere e del *petitum*.

## **RAPPORTI BANCARI POTENZIALMENTE OGGETTO DI VERIFICHE TECNICO-CONTABILI**

I rapporti bancari che possono essere oggetto di analisi, verifica e ricostruzione sono quelli allo stato ancora in essere e quelli estinti da non oltre un decennio. Deve trattarsi, in ogni caso, di rapporti in riferimento ai quali il cliente ha pagato rilevanti importi a titolo di competenze passive o ha subito rilevanti perdite causate dall'illecito comportamento dell'istituto di credito.

L'arco temporale analizzabile è indeterminato e può risalire fino alla data di stipulazione del contratto e/o di accensione dei rapporti (con l'unica condizione dettata dalla disponibilità o reperibilità dei documenti che ne certifichino l'andamento – per esempio gli estratti conto in caso di rapporto di c/c).

L'attività svolta dallo **Studio Vecchi** ha carattere tecnico-giuridico. La rielaborazione dei rapporti bancari avviene sulla base dei più recenti orientamenti dei Tribunali e in virtù di una corretta applicazione delle norme vigenti in materia.

L'utilizzo di software applicativi specificatamente predisposti, unitamente ad una vasta e approfondita conoscenza della materia sia dal punto di vista tecnico che normativo-giurisprudenziale (maturata a seguito dell'effettuazione di un elevatissimo numero di "Consulenze tecniche" prestate per conto di Tribunali, clienti privati ed enti creditizi), consentono allo studio di revisionare anche i rapporti caratterizzati da elevata complessità dovuta, ad esempio, all'esistenza di facilitazioni "autoliquidanti" (anticipo fatture, sconto cambiario, factoring) regolate sul c/c ordinario, all'esistenza di flussi finanziari generatisi dall'esecuzione di

contratti derivati, all'esigenza di verificare l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, etc.

La rielaborazione permette di accertare l'esistenza di un eventuale credito vantato dal cliente o, in caso di rapporti ancora a debito del medesimo, di quantificare il minor debito vantato dalla banca.

I conteggi elaborati dallo **Studio Vecchi** potranno, quindi, essere utilizzati sia in sede stragiudiziale per la risoluzione transattiva del rapporto intrattenuto con la banca sia in sede giudiziale in caso di richiesta di ripetizione di indebito e risarcimento danno ovvero di opposizione a decreto ingiuntivo.

### ***DOCUMENTI NECESSARI ONDE PROCEDERE ALLA DESCRITTA ANALISI PREVENTIVA***

#### **In caso di rapporti di c/c bancari, factoring**

- contratto di apertura di conto corrente;
- riassunti scalari trimestrali indicanti il calcolo delle spese, degli interessi passivi, interessi attivi, delle spese e delle C.M.S. che la banca ha proceduto ad addebitare;
- estratti conto mensili dai quali sia possibile ricostruire tutti i movimenti bancari effettuati nel periodo oggetto di contestazione;
- contratti relativi ai conti corrente s.b.f. per anticipi (qualora esistenti) e relativa documentazione contabile;
- eventuali piani di rientro, accordi transattivi, comunicazioni tra il cliente e l'istituto di credito;
- documenti di trasparenza bancaria indicanti le variazioni dei fidi e le rispettive decorrenze e scadenze nonché l'indicazione dei tassi applicati nei vari anni (anch'essi con le relative decorrenze).

#### **In caso di operazioni di mutuo/leasing**

- contratto di mutuo/leasing e di erogazione e quietanza con relativi allegati;

- eventuali estratti del conto corrente sul quale sono state addebitate le rate di mutuo/leasing ovvero ricevute di pagamento delle singole rate di mutuo/leasing;
- eventuali piani di rientro, accordi transattivi, comunicazioni tra il cliente e l'istituto di credito;
- documenti di trasparenza bancaria indicanti le variazioni dei fidi e le rispettive decorrenze e scadenze nonché l'indicazione dei tassi applicati nei vari anni (anch'essi con le relative decorrenze).

#### **In caso di operazioni in titoli**

- contratto sottoscritto all'atto dell'investimento;
- estratti del conto corrente sul quale risultano regolati i flussi finanziari dell'investimento;
- eventuali comunicazioni periodiche inviate dalla banca al cliente;
- informativa "MIFID" eventualmente fatta sottoscrivere dalla banca.

#### **In caso di operazioni in derivati**

- contratto di sottoscrizione dello specifico strumento derivato (*future, option, interest rate swap*);
- estratti del conto corrente sul quale risultano regolati i flussi finanziari dell'operatività in derivati;
- eventuali comunicazioni periodiche inviate dalla banca al cliente;
- bilanci della società.